

**COLLEGIO DI ROMA**

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LAURA PROSPERETTI

Seduta del 20/10/2021

**FATTO**

Il ricorso ha ad oggetto la presunta illegittimità del recesso esercitato dalla banca da un contratto di finanziamento, a seguito della cessione del ramo di azienda a società terza, e della compensazione effettuata dalla banca tra il debito rinveniente dal mutuo e il saldo di conto corrente di corrispondenza intestato al ricorrente medesimo.

Nel ricorso parte ricorrente si limita a richiedere *l'immediato riaccredito somme illegittimamente prelevate dall'Istituto sul conto corrente, nonché la verifica della legittimità del recesso dal contratto di mutuo, con richiesta di risarcimento dei danni e rimborso delle spese legali*, senza fornire indicazioni circa i termini della vicenda. Dal reclamo preventivo, si evince che in data 4.6.2020 parte ricorrente avrebbe stipulato un contratto di finanziamento chirografario con l'intermediario. Con comunicazione del 4.11.2020 la banca avrebbe dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine e avrebbe esercitato il recesso dal rapporto. Tale determinazione sarebbe stata contestata dal ricorrente con missiva a firma del proprio legale, datata 11.11.2020, alla quale non sarebbe tuttavia seguito alcun riscontro. La banca avrebbe contattato il ricorrente solo per via telefonica proponendo delle soluzioni *evidentemente lesive degli interessi economici del cliente*, quali la chiusura della partita iva e il proseguimento del finanziamento come persona fisica oppure l'attivazione di un nuovo finanziamento *ad un tasso palesemente fuori mercato*. Il ricorrente avrebbe richiesto alla banca, senza successo, di formalizzare tali richieste in una comunicazione scritta. Parte ricorrente contesta pertanto l'illegittimità del recesso dal contratto di mutuo e della successiva condotta dell'intermediario, il quale avrebbe *illegittimamente prelevato somme, senza alcuna autorizzazione in merito, dal c/c*



intestato al ricorrente e chiede il riaccredito degli importi sottratti, oltre al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario deduce che in data 4.6.2020 il ricorrente, titolare di ditta individuale, stipulava con la resistente un contratto di finanziamento con garanzia del Fondo di Garanzia, per un importo di € 13.614,00, da corrispondere in 72 rate mensili. Pochi mesi dopo, la banca veniva informata della cessione di ramo di azienda dalla ditta di cui sopra a una azienda terza. Ai sensi dell'art. 5 del relativo contratto non erano oggetto di cessione *"i debiti inerenti al ramo di azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, anche se accertati successivamente alla presente cessione"*. A seguito della modifica della situazione patrimoniale della mutuataria, con comunicazione del 4.11.2020 la banca dichiarava quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e intimava il pagamento dell'intero credito. Parte ricorrente richiedeva che si addivenisse alla soluzione bonaria della vicenda, ma senza esito. Sicché con comunicazione del 28.1.2021 la banca informava il cliente della trasmissione della sua posizione all'ufficio contenzioso e lo preavvisava che avrebbe compensato l'esposizione rinveniente dal mutuo con il saldo creditore del conto corrente personale intestato al ricorrente. In data 2.2.2021 il ricorrente proponeva formale reclamo, il quale veniva tuttavia riscontrato negativamente dalla banca, che affermava la legittimità sostanziale del recesso contrattuale e della intervenuta compensazione. Tanto premesso, la banca insiste per la legittimità del proprio operato. Con riferimento alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, l'intermediario sottolinea come parte ricorrente si limiti a contestarne la illegittimità, senza fornire alcuna motivazione. La banca richiama poi il disposto dell'art. 8 del contratto di mutuo, ai sensi del quale *"la banca si riserva di risolvere di pieno diritto il contratto e di richiedere l'immediato rimborso (...) se si verificassero eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del beneficiario o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della banca"*. L'intermediario precisa altresì che, in base all'art. 8-bis del contratto di finanziamento, *"il ricorrente sarebbe tenuto a comunicare alla banca, con 6 mesi di anticipo, tutte le possibili variazioni – tra cui cessioni di aziende – in modo tale che l'istituto possa accertarsi del fatto che la modifica non incida negativamente sul mantenimento della garanzia del Medio Credito Centrale e, laddove la garanzia non possa rimanere in essere, il contratto si intende risolto di diritto"*. Tuttavia nel caso di specie ciò non è avvenuto e la banca avrebbe appreso della intervenuta cessione di ramo di azienda *"a cose fatte"*. La banca richiama a sostegno delle proprie ragioni anche il disposto della parte IV, lett. E delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia ed afferma in particolare che a fronte di una successione a titolo universale o particolare nelle obbligazioni garantite, la garanzia è: *"confermata d'ufficio dal Gestore del Fondo qualora, a seguito della cessazione dell'attività di impresa e cancellazione presso il Registro delle imprese, la successione sia in capo ad una persona fisica"*. Sostiene inoltre che il cliente fosse a conoscenza di tale iter al punto che, dietro richiesta di quest'ultimo, il gestore del Fondo avrebbe comunicato al cliente che *"per quanto riguarda la normativa del Fondo, non sussiste alcun obbligo di estinzione anticipata. Come da Lei giustamente evidenziato, ai fini della normativa del Fondo sarà sufficiente che la Banca comunichi la cessazione dell'azienda mediante allegato 5, dopo di che potrà continuare a pagare regolarmente le rate del finanziamento ex lettera m) come persona fisica"*. Pertanto, requisito essenziale affinché il finanziamento rimanesse in essere, era la cessazione della ditta individuale con voltura del finanziamento sulla persona fisica. Tuttavia la ditta individuale non sarebbe mai stata cancellata, risultando invece (ancora alla data delle controdeduzioni) inattiva. In tale contesto, la banca non avrebbe potuto procedere in maniera differente: la ditta risultava inattiva e la cessione del



ramo di azienda non comprendeva il debito in essere con la banca. Vi era pertanto il rischio che il debito non venisse in alcun modo onorato (perché intestato a soggetto non più operante) e che la garanzia del Fondo venisse a cadere. La banca avrebbe inoltre proposto al ricorrente delle soluzioni (tra cui il mantenimento dell'ammortamento in essere, previa chiusura della partita iva intestata alla ditta e la stipula di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del precedente), rifiutate in ragione della volontà del ricorrente di mantenere in piedi il piano di ammortamento originario. Anche con riguardo alla compensazione tra il debito rinveniente dal mutuo e il saldo del conto corrente intestato al ricorrente, l'intermediario ribadisce la legittimità del proprio operato. Evidenzia come, anche sotto tale profilo, il ricorrente non menzioni le ragioni di censura. Precisa che, trasmesso al ricorrente debito preavviso in data 28.1.2021, la banca ha disposto la compensazione in data 1.2.2021. Sostiene inoltre che l'art. 5 del contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente legittimi il suo operato, là dove prevede che *“Quando esistono tra la banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. o al prodursi di eventi tali che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del correntista, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità”*. Secondo la banca, nel caso di specie sussistono peraltro sia il requisito della liquidità sia quello della esigibilità del credito. L'intermediario sottolinea inoltre che, ai fini della compensazione in contestazione, non fosse necessaria la chiusura del conto corrente. Quanto infine alla domanda risarcitoria e di pagamento delle spese legali, la banca eccepisce l'assenza di prova al riguardo. Chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che nel modulo di ricorso parte ricorrente si qualifica come “consumatore”. Tale qualificazione appare tuttavia erranea. Nel caso di specie il ricorrente contesta, infatti, la legittimità del recesso esercitato dalla banca da un contratto di mutuo stipulato dal ricorrente in qualità di titolare di una ditta individuale ed assistito dalla garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia. Il ricorrente contesta inoltre la compensazione operata dalla banca tra il debito rinveniente dal suddetto mutuo e il saldo giacente sul conto corrente di corrispondenza a lui intestato. Anche tale rapporto appare funzionale all'esercizio dell'attività di impresa. Trattasi infatti di un conto corrente di corrispondenza, sul quale sono stati trasferiti i fondi erogati dalla banca e sul quale venivano registrati gli addebiti finalizzati al rimborso delle rate del finanziamento. Pertanto, anche ai fini della corretta composizione del Collegio, il Collegio ritiene che il ricorrente debba qualificarsi come “non consumatore”.

Nel presente procedimento il ricorrente, il quale ha stipulato con la banca resistente un mutuo chirografario assistito da Garanzia prestata dall'apposito Fondo di Garanzia (ex l. 662/1996), contesta la legittimità della condotta della banca che ha dapprima esercitato il “recesso” dal contratto di finanziamento di cui sopra (previa dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine), con richiesta di rimborso del debito residuo, e, in un secondo momento, ha effettuato una compensazione tra il debito rinveniente dal rapporto di finanziamento e il saldo di conto corrente di corrispondenza intestato al ricorrente



medesimo. Il ricorrente chiede, altresì, il risarcimento del danno asseritamente patito e il rimborso delle spese legali, che non quantifica.

Le allegazioni di parte ricorrente (limitate a due missive trasmesse alla banca prima del ricorso) non contengono una ricostruzione dettagliata dei fatti di causa, né l'indicazione puntuale delle motivazioni poste a base delle doglianze sollevate dal ricorrente. Pertanto, le contestazioni del ricorrente devono essere vagliate alla luce delle allegazioni fornite dalla resistente unitamente alle controdeduzioni, dalle quali emerge che in data 4.6.2020 le parti hanno stipulato un contratto di finanziamento chirografario di importo pari a € 13,614,00 da restituire in 72 rate. Il contratto è stato stipulato dal ricorrente in qualità di titolare di impresa individuale e risulta assistito, sino al 100% dell'importo finanziato, da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia Successivamente alla stipula del contratto, in data 8.9.2020, la ditta mutuataria ha stipulato con una società terza un contratto di cessione di ramo d'azienda avente ad oggetto "l'attività di ristorazione collettiva e pubblica", unica attività esercitata dall'impresa individuale del ricorrente. In forza dell'art. 5 del suddetto contratto *"sono esclusi dalla cessione i debiti, inerenti al ramo di azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatori, anche se accertati successivamente alla presente cessione"*. Secondo quanto dedotto dalla banca, e non contestato da parte ricorrente, la suddetta cessione sarebbe stata comunicata all'intermediario soltanto "a cose fatte". Successivamente alla cessione del ramo di azienda, l'impresa è stata classificata, presso il Registro delle Imprese, come "inattiva". Con comunicazione del 4.11.2020, l'intermediario resistente, preso atto di tali circostanze, ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine del mutuatario "come previsto dall'art. 8 del contratto sottoscritto". Con successiva comunicazione del 28.1.2021 la banca, richiamati i contenuti della precedente missiva e preso atto che "nulla è stato fatto relativamente a quanto da noi richiesto" ha quindi comunicato al cliente il recesso dal contratto di finanziamento.

Nel modulo di ricorso parte ricorrente chiede che sia accertata la illegittimità del recesso della banca dal contratto di finanziamento e che sia ordinato il riaccredito delle somme addebitate sul conto del ricorrente medesimo. La ricostruzione delle ragioni del ricorrente è affidata sostanzialmente al reclamo preventivo allegato, nel quale parte ricorrente contesta – tra le altre cose - la condotta dell'intermediario che, successivamente alla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, avrebbe offerto al cliente, solo per via telefonica, alcune "soluzioni" ritenute "lesive degli interessi economici del cliente", quali *"la chiusura della partita iva e il proseguimento del finanziamento come persona fisica"* o *"attivare un nuovo finanziamento ad un tasso palesemente fuori mercato"*. Parte ricorrente sostiene altresì di aver richiesto alla banca "una apposita comunicazione scritta" mai fornita dall'intermediario. Nelle controdeduzioni la banca conferma di aver proposto al ricorrente *"diverse soluzioni (tra cui il mantenimento dell'ammortamento in essere, previa chiusura della partita iva intestata alla ditta individuale o nuovo finanziamento ad estinzione del precedente)"* rifiutate in ragione della volontà di mantenere in piedi il piano di ammortamento intestato alla ditta individuale ceduta. Non allega tuttavia eventuali comunicazioni trasmesse al ricorrente in merito.

Con riguardo al primo profilo di censura, ossia il "recesso" della banca dal contratto di finanziamento, il Collegio ritiene, alla luce del quadro normativo di riferimento e del contratto stipulato tra le parti, che la banca avesse il diritto di risolvere il contratto. Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene, infatti, che tale iniziativa sia stata motivata dal fatto che *"la ditta risultava inattiva, con un avvenuta cessione del ramo d'azienda a terzi senza espressa menzione del debito con la banca"*. Tali circostanze avrebbero comportato



*“il chiaro rischio, sul piano patrimoniale, che il debito non venisse più in alcun modo onorato, essendo intestato ad un soggetto giuridico sostanzialmente non più operante e, sul piano del recupero del credito, che la garanzia del Medio Credito Centrale venisse a decadere”*. La banca invoca inoltre la violazione degli artt. 8 e 8-bis del contratto di finanziamento. Contesta, infine, alla ditta ricorrente di non aver posto in essere le condizioni affinché il finanziamento restasse in essere, ovvero la *“cessazione della ditta individuale da parte del cliente con voltura del finanziamento sulla persona fisica”*. Ebbene, sebbene (stando al tenore letterale della comunicazione trasmessa al ricorrente), la banca ha esercitato una facoltà di *“recesso”* non contemplata dal contratto, il Collegio ritiene che tale dichiarazione debba considerarsi alla stregua di una dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento, per violazione degli artt. 8 e 8-bis del contratto di finanziamento. L'art. 8 del contratto di finanziamento, con una prima disposizione di carattere generale, dispone che *“[l]a banca si riserva di risolvere di pieno diritto il contratto e di richiedere l'immediato rimborso di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora o di domanda giudiziale, qualora la parte Mutuataria e/o gli eventuali Garanti manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola delle obbligazioni assunte con il contratto”*. L'articolo prosegue con l'elencazione di una serie di fattispecie tipiche, nelle quali la banca ha il diritto di risolvere il contratto, ad esempio, al verificarsi di *“eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del beneficiario o dei garanti in modo tale da porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca”* o *“inoltre il verificarsi di una delle ipotesi di cui art. 1186 c.c., nonché l'eventuale decadenza dalle garanzie del FONDO DI GARANZIA”*. Ed ancora, il medesimo articolo prevede che *“La parte Mutuataria si obbliga per tutta la durata del finanziamento e fino alla totale estinzione dello stesso (per capitale, interessi, accessori e spese): a dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di ogni circostanza o evento che possano modificare sostanzialmente la propria consistenza patrimoniale; [...]a non variare e a non cessare durante il corso del finanziamento, senza il preventivo assenso della Banca, la propria attività principale”*.

Sebbene, secondo l'orientamento di questo Collegio, devono ritenersi vessatorie le clausole aventi ad oggetto la previsione, a carico del consumatore, di decadenze e che consentono alla resistente la risoluzione del contratto o la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine per l'inadempimento di un qualsivoglia obbligo a carico della parte mutuataria o del garante (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 8532 del 29.03.2021), la normativa a tutela dei consumatori non viene in rilievo nel caso di specie, trattandosi di un cliente non consumatore.

Guardando ai contenuti e agli effetti della cessione di ramo d'azienda (che come detto non è stata accompagnata dal trasferimento al terzo cessionario dei debiti aziendali esistenti in capo al mutuatario, né del rapporto di finanziamento oggetto di contesa), il Collegio ritiene che l'operazione sia venuta ad integrare un evento in grado di *“incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del beneficiario”* del mutuo, nonché in grado di *“porre in pericolo il soddisfacimento delle ragioni di credito della Banca”*. In secondo luogo, tenuto conto che, a seguito della cessione di ramo di azienda, l'impresa è stata classificata come *“inattiva”* nel registro delle imprese, l'operazione di cessione è venuta ad integrare una ipotesi di variazione o cessazione dell'attività principale, posta in essere in violazione dell'obbligo di acquisire il previo consenso della Banca.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio rileva altresì che l'art. 8-*bis* del contratto impone al mutuatario ulteriori e puntuali obblighi, questa volta strettamente correlati all'ammissione del finanziamento al Fondo di Garanzia. Tale articolo prevede in particolare che *“il legale rappresentante pro tempore si obbliga a comunicare e documentare immediatamente alla Banca ogni evento che possa comportare variazione dei requisiti soggettivi e/o oggettivi sulla base dei quali è stata concessa l'agevolazione (variazione finalità investimento, variazione di titolarità, eventuali operazioni straordinarie che si intendono porre in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, cessione e/o affitto di azienda e/o ramo di azienda, modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, fatti ritenuti rilevanti per l'andamento aziendale che possano importare perdita/modifica dei requisiti soggettivi previsti per accedere alle agevolazioni) ed in generale ogni determinazione che possa comportare la revoca e/o inefficacia della garanzia concessa dal Fondo. In particolare la suddetta comunicazione dovrà pervenire alla Banca entro e non oltre i 180 gg. antecedenti alla data di deliberazione dell'operazione che comporta il verificarsi di detto evento modificativo. Al ricevimento della citata comunicazione, la Banca presenterà al Fondo di garanzia apposita richiesta di conferma dell'agevolazione al fine di verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi”*. Inoltre, *“nel caso in cui venga accertata la sopravvenuta mancanza dei citati requisiti, ovvero, in difetto della predetta comunicazione, ovvero in caso di tardività di quest'ultima, il contratto di finanziamento si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. con conseguente obbligo di restituzione di tutte le somme erogate dalla Banca, oltre alla corresponsione degli eventuali interessi, oneri accessori, spese, penali e di ogni altra pattuizione, fermo restando l'eventuale richiesta di maggior danno”*. Appare pacifico che, nel caso sottoposto al giudizio del Collegio, il mutuatario abbia posto in essere un'operazione di cessione di ramo di azienda, comunicandola all'intermediario senza rispettare i termini previsti dal citato art. 8-*bis*. Sono pertanto integrati i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva espressa.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che l'esercizio del recesso (*rectius* risoluzione per inadempimento) dal contratto di finanziamento da parte della banca sia stato legittimo.

Quanto alla asserita illegittimità della compensazione effettuata dall'intermediario a seguito del recesso, la compensazione è stata effettuata tra l'esposizione debitoria inerente al contratto di finanziamento e il saldo del conto corrente di corrispondenza intestato al ricorrente medesimo. Quanto alla contestazione circa la non omogeneità delle posizioni di debito e di credito compensate e la non esigibilità del saldo del conto corrente, si rammenta che le norme di riferimento in materia di compensazione tra i saldi di più rapporti sono l'art. 1853 c.c. (rubricato *“compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti”*), secondo cui: *“Se tra la banca e i correntisti esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”* e l'art. 1243 (rubricato *compensazione legale e giudiziale*), a norma del quale: *“La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”*. Come già affermato dal Collegio di Coordinamento ABF (si veda Collegio di Coordinamento, decisione n. 2420/2016) non è necessaria la previa chiusura del rapporto di conto corrente per poter procedere alla compensazione legale, a condizione che ricorrano i presupposti di legge per la compensazione legale previsti dall'articolo 1243 c.c., vale a dire la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti. Come sottolineato dal Collegio di Coordinamento, *“in ogni caso un problema di esigibilità potrebbe porsi [...] in relazione all'esigibilità del credito annotato”* proveniente, in questo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

caso, dal rapporto di finanziamento e non in relazione all'esigibilità del saldo attivo del conto corrente di cui il titolare ha diritto di disporre in qualsiasi momento. Tanto premesso, sulla base degli elementi disponibili e della documentazione in atti, il Collegio ritiene che il credito che la banca sostiene maturato sia certo e liquido, risultando prodotte una serie di allegazioni a riprova dell'effettivo ammontare, nonché copia del rapporto dal quale trae origine il relativo debito. Invero, prima di effettuare la compensazione, in data 4.11.2020 l'intermediario ha inviato (in relazione al mutuo in essere) formale comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e con comunicazione del 28.1.2021 ha preavvisato il cliente che avrebbe compensato l'esposizione rinveniente dal mutuo con il saldo creditore del conto corrente. In ogni caso, sia il contratto di mutuo sia il contratto di conto corrente prevedevano espressamente la facoltà di compensare anche crediti non liquidi ed esigibili. Trattandosi di una clausola applicata nel caso di specie a un cliente non consumatore, essa non può considerarsi una clausola vessatoria abusiva ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo. Alla luce di quanto esposto, il Collegio considera che non sussistano profili di illegittimità della condotta dell'intermediario in riferimento alla lamentata compensazione.

Quanto alla domanda risarcitoria e di rimborso delle spese legali (peraltro non provata nell'*an* e nel *quantum*), essa non può trovare accoglimento non avendo il Collegio accertato una condotta illegittima dell'intermediario.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio respinge il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA